



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2396/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2775/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2775/TFNSVE/2025-2026, 2775 - Ricorso proposto dalla società REAL DUCATO SPOLETO (951374) contro la società A.S.D. SPOLETO (954805) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori DELFINO ALFONSO (matricola 6941950), PERROTTA FRANCESCO ANTON (matricola 2222506), VUKAJ GLEDIS (matricola 2423966), (matricola 2350759), SABATINI DAVIDE (matricola 6890853)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori DELFINO ALFONSO (matricola 6941950), PERROTTA FRANCESCO ANTON (matricola 2222506), VUKAJ GLEDIS (matricola 2423966), (matricola 2350759), SABATINI DAVIDE (matricola 6890853).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore ALFONSO DELFINO in € 60,00 (sessanta/00); per il calciatore FRANCESCO ANTON PERROTTA in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00); per il calciatore GLEDIS VUKAJ in € 67,00 (sessantasette/00); per il calciatore DAVIDE SABATINI in € 134,00 (centotrentaquattro/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti e la memoria difensiva depositata dalla società resistente;
- verificato sul portale federale che la società ricorrente svolge attività di calcio a 11;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. SPOLETO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori ALFONSO DELFINO, FRANCESCO ANTON PERROTTA, GLEDIS VUKAJ e DAVIDE SABATINI nella misura di euro 711,00 (settecentoundici/00), in favore della società REAL DUCATO SPOLETO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai